



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE  
VALLO DI DIANO E TANAGRO  
Sala Consilina ( Salerno )**



**REGOLAMENTO IRRIGUO  
PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A PREVALENTE  
SCOPO IRRIGUO NEL COMPRENSORIO**

*Edizione : Marzo 2019*

<i>Approvato con</i>		
deliberazione	Numero	Data
Consiglio dei Delegati	<b>5</b>	<b>27 marzo 2019</b>
<i>Data di Entrata in vigore</i>		

# PARTE I

## GENERALITA'

### *Art. 1* *Funzioni del Consorzio nel campo dell'irrigazione*

Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ai sensi della L.R. 25 febbraio 2003 n. 4 "Nuove Norme in materia di Bonifica Integrale" e del proprio Statuto esercita le funzioni di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo con la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione di acqua a usi prevalentemente irrigui. Il Consorzio assicura la distribuzione dell'acqua irrigua con sistemi di distribuzione a gravità con canali a cielo aperto o in pressione con condotte intubate. La infrastrutturazione irrigua del comprensorio è stata programmata col "Progetto generale per l'irrigazione dei territori del Vallo di Diano" ed attuata a mezzo di progetti esecutivi stralci in concessione dello Stato o della Regione Campania e prosegue con successivi lotti esecutivi nel rispetto del richiamato progetto generale modificabile con la redazione di un Piano Irriguo Comprensoriale.

### *Art. 2* *Definizioni*

Nel presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) Pratica irrigua

*L'irrigazione ha lo scopo principale di mantenere nel terreno lo stato di umidità ottimale per le necessità idro-fisiologiche delle colture, ma essa può avere anche altri scopi, quali la somministrazione al terreno di sostanze fertilizzanti, oppure per eliminare con l'acqua distribuita la presenza nel suolo di sostanze nocive, o se deve, infine, provvedere alla disinfezione del terreno da parassiti delle colture.*

b) Tecniche di irrigazione

*Per tecnica irrigua si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno. La scelta di un metodo piuttosto che un altro dipende da tantissimi fattori, quali in particolare, la disponibilità idrica, la morfologia e la giacitura del terreno, il clima, la fonte di approvvigionamento idrico, il tipo di coltura, il grado di meccanizzazione della coltura. Si distinguono le seguenti tecniche irrigue:*

- *sommersione;*
- *scorrimento;*
- *aspersione o a pioggia;*
- *microportate o a goccia;*
- *subirrigazione.*

c) Stagione irrigua

*E' il periodo dell'anno in cui gli impianti irrigui sono in esercizio e viene erogata l'acqua a fini irrigui.*

d) Schema idrico

*Per schema idrico si intende l'insieme delle opere idrauliche mediante le quali è possibile captare, addurre, accumulare, convogliare e distribuire la risorsa dalla fonte agli utilizzatori finali.*

e) Compensorio irriguo

*Costituiscono il compensorio irriguo i terreni che, in base alle previsioni del progetto generale dell'irrigazione, dei progetti esecutivi di irrigazione o del piano irriguo compensoriale, beneficiano o possono beneficiare del servizio irriguo, risultando pertanto i medesimi terreni irrigabili per effetto delle opere eseguite dal Consorzio ed è riferito ad uno schema idrico unitariamente riconducibile ad una assegnata unità morfologica e territoriale.*

f) Distretto irriguo

*E' una suddivisione del Compensorio irriguo, delimitante un'area alimentata da un proprio ripartitore che è alimentato da un autonomo sistema di adduzione associato a distinti gruppi sorgenti e/o punti di prelievo idrici autorizzati nella concessione di grande derivazione consortile. In ciascun distretto irriguo consortile è consentito, per le finalità gestionali del Consorzio, il ricorso al "travaso" di risorsa idrica da altri distretti irrigui, purché si provveda alla misura dei volumi idrici di travaso, ai fini della corretta stima delle consegne idriche prelevate dalle fonti consortili ai singoli distretti irrigati.*

g) Comizio irriguo

*Suddivisione del Distretto in macro-unità irrigue territoriali caratterizzate da una comune condotta adduttrice, da organi di regolazione, sezionamento e controllo, basato su una autonoma conformazione distributiva di "lotto funzionale irriguo".*

h) Unità di minimo accorpamento fondiario (U.M.A.F.)

*E' l'unità di territorio agricolo servito, di regola, da un manufatto di consegna ("bocchette" per reti di canali a pelo libero, "idranti" o "gruppi di consegna automatizzati" per reti di condotte in pressione), anche se la proprietà è costituita da più particelle catastali contigue. L'estensione dell'U.M.A.F. è variabile a seconda delle condizioni agronomiche, territoriali e morfologiche dei singoli comizi irrigui, nonché dell'epoca di costruzione delle reti irrigue consortile, ed è in genere compresa nell'intervallo da Ha 0,5 ad Ha 2,5. Ogni U.M.A.F. può comprendere più utenti irrigui.*

i) Utenti irrigui

*Ogni terreno interno ad un compensorio irriguo attrezzato è definito irrigabile. Esso è soggetto al pagamento, oltre che del contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. trib. 630), anche delle spese di manutenzione delle opere irrigue, se presenti, e delle spese generali conseguenti (cod. trib. 642), che farà carico al proprietario del fondo, ovvero all'intestatario della ditta catastale di riferimento. Nel caso in cui un terreno irrigabile venga effettivamente irrigato, esso sarà soggetto anche alle spese di esercizio e di distribuzione della risorsa idrica, e delle spese generali conseguenti (cod. trib. 750), che*

*saranno ad esclusivo carico del richiedente il servizio irriguo, sia esso proprietario del fondo o conduttore o affittuario del medesimo, ovvero titolare di diritti reali provati per mezzo di documentazione ritenuta idonea dal Consorzio. Tale richiedente si definisce utente irriguo. In caso di terreni irrigabili, inseriti in più distretti irrigui condotti dallo stesso soggetto, lo stesso rappresenta un unico utente irriguo.*

- l) Gruppi di consegna automatica dell'acqua  
*Valvole idrauliche e contatore controllate da apparecchiature elettroniche per l'erogazione dell'acqua irrigua in grado di garantire prelievi entro limiti prefissati di tempo e/o di volume consentendo un migliore aggiustamento tra domanda dell'utenza e disponibilità*
  
- m) Acque superficiali  
*Si definiscono acque superficiali, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale): le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.*
  
- n) Acque sotterranee  
*Si definiscono acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; comprese, ai fini del presente regolamento, quelle scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda.*
  
- o) Sorgente  
*Un punto o area più o meno ristretta, ubicata sia in superficie che sotto il livello del mare, in corrispondenza della quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee.*
  
- p) Bilancio Idrico  
*Ai sensi dell'Allegato 1, comma 1 del D.M. 28 luglio 2004, rappresenta la comparazione, nel periodo di tempo considerato (stagione irrigua annuale), fra le risorse idriche (disponibili e/o reperibili) in un determinato comprensorio irriguo e/o distretto irriguo al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti).*
  
- q) Attingimento  
*Prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per una durata non superiore all'anno.*
  
- r) Derivazioni  
*Prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (comprese le sorgenti), effettuati mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in:*
  - a. *grandi derivazioni, ai sensi del R.D. 1775/1933, tra le quali rientra quella per scopi irrigui del Consorzio con una portata superiore a 1.000 litri al secondo;*

- b. *piccole derivazioni, tutte le utenze di acqua inferiori alle soglie di cui al R.D. 1775/1933;*
- c. *derivazioni per uso domestico: tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee fino ad 1 litro al secondo e con un volume massimo annuale di 1.500 metri cubi.*
- s) **Deflusso minimo vitale (DMV)**  
*La portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici fissati ai sensi degli articoli 76 e 77 del D.Lgs. 152 del 2006, la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.*
- t) **Rete aziendale**  
*Rete di distribuzione irrigua interrata di proprietà e a servizio di singole aziende agricole o di gruppi limitati di aziende agricole collegata con organi mobili a gruppi di consegna automatica dell'acqua consortili e attraversante i fondi degli utenti della medesima rete aziendale o di proprietari di fondi che pur non utilizzando la rete aziendale autorizzano gli utilizzatori ad attraversare i loro fondi con condotte interrate. In testa alla rete aziendale è prevista l'installazione da parte degli utenti la rete medesima di organo di sezionamento e misura dell'acqua derivata.*

### **Art. 3**

#### ***Proprietà degli impianti irrigui e disponibilità dell'acqua irrigua***

Le opere di captazione delle acque ad uso prevalentemente irriguo, i serbatoi di accumulo delle acque captate, le reti di adduzione e di distribuzione fino ai singoli gruppi di consegna sono di proprietà dello Stato o della Regione o del Consorzio e sono gestite dal Consorzio, e le acque in esso fluenti sono di pertinenza esclusiva del Consorzio, in virtù della concessione regionale a derivare acqua a scopo irriguo in modalità consortile ai sensi del regolamento regionale n. 12/2012.

A valle dei gruppi di consegna la risorsa passa agli utenti, per l'uso indicato nella domanda irrigua, e cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità sia per quanto attiene all'irrigazione dei fondi che allo scolo dei terreni. L'acqua di supero dell'irrigazione consortile, dovrà essere liberamente rilasciata nei cavi della rete superficiale di drenaggio ed immessa alla rete di scolo di bonifica (c.d. "obbligo di restituzione delle colature") e non potrà essere utilizzata in altro modo da parte degli utenti irrigui.

### **Art. 4**

#### ***Compensorio irriguo e catasto irriguo***

Il compensorio irriguo consortile è base di riferimento per l'applicazione dei contributi di irrigazione di cui agli articoli 27,28 e 29 successivi.

Il Consorzio delimita le aree attrezzate con impianti irrigui.

Nell'ambito del catasto generale del Consorzio, i terreni ricadenti nelle aree attrezzate con impianti irrigui ricompresi nel comprensorio irriguo o anche fuori dal comprensorio irriguo se serviti da impianti irrigui ad esso direttamente collegati, sono iscritti in uno specifico catasto irriguo consortile, e sono posti in associazione univoca ai nominativi delle persone fisiche o giuridiche che, a diverso titolo (proprietari, affittuari o utilizzatori di fatto), abbiano il diritto di utilizzare gli impianti irrigui consortili. L'utilizzo dei suddetti impianti è, comunque, subordinato alla regolarità contributiva afferente agli immobili per cui si richiede, o già si usufruisce, del servizio irriguo, nonché alla regolarità contributiva del richiedente nei confronti del Consorzio di Bonifica nonché alla incondizionata accettazione ed osservanza di tutto quanto disciplinato dal presente regolamento.

Il catasto generale consortile, compreso quello irriguo, viene periodicamente aggiornato d'ufficio a cura del Consorzio, per confronto con i dati desunti dalla Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali Ufficio Territorio di Salerno, ovvero su richiesta degli interessati. Gli elenchi delle utenze irrigue (utenti irrigui) vengono aggiornati solo su richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti probatori.

Le richieste di rettifica e/o di variazione da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata al Consorzio, presso gli sportelli catastali attivi del Consorzio o per via telematica dal “portale del contribuente”, ovvero mediante gli altri canali ufficiali di contatto dell'amministrazione. La domanda dovrà contenere le generalità complete, il recapito dell'istante e gli elementi su cui la richiesta si basa e recare in calce la firma. Le rettifiche e/o le variazioni disposte dal Consorzio in esito alle richieste pervenute saranno comunicate al firmatario della domanda con lettera raccomandata o a mezzo fax o PEC o con nota consegnata a mano o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento.

A misura che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori irrigui viene ampliata, il Consorzio modifica le delimitazioni delle aree attrezzate e provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari nel catasto irriguo consortile.

#### ***Art. 5*** ***Accesso ai fondi ed agli impianti***

I proprietari e i conduttori dei terreni irrigabili devono consentire l'accesso ai propri fondi e alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale consortile preposto, per la verifica e i controlli in campo dei dati dichiarati dagli utenti nonché per tutte le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori.

Nel caso di accesso ai fondi privati recintati occorrerà effettuare preventivo avviso al proprietario del fondo; analogo avviso preventivo occorre dare al proprietario del fondo per accesso sullo stesso fondo con mezzi meccanici fuori dalle fasce di servitù di acquedotto.

Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite. Nessun utente può ostacolare il personale consortile nel disimpegno delle proprie mansioni, pena la segnalazione all'Autorità Competente. Eventuali inadempienze del personale addetto potranno formare oggetto di reclamo da presentare all'Amministrazione del Consorzio che deciderà nel merito. All'utente che impedisce l'ingresso del

personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate da parte dell'Amministrazione del Consorzio le spese per il fermo mezzi, personale e danni conseguenti, iscrivendo le relative somme nei ruoli consortili.

## **PARTE II**

### **NORME PER LA DISTRIBUZIONE IRRIGUA**

#### *Art. 6*

#### *Periodo di distribuzione dell'acqua irrigua*

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, viene attuata durante la stagione irrigua che di norma, ha inizio dalle ore zero del due maggio e termina alle ore ventiquattro del trenta di settembre di ciascun anno, fatte salve eventuali variazioni dovute all'andamento stagionale disposte, a giudizio insindacabile, dalla Deputazione Amministrazione. L'inizio della stagione irrigua potrà essere anticipato al primo di aprile laddove le operazioni di manutenzione e riavvio degli impianti siano stati completati entro tale termine. Analogamente, si potrà provvedere ad un rinvio del termine della stagione irrigua, entro il trenta novembre, purché siano preventivamente assunte a bilancio del Consorzio le maggiori spese da esso derivanti.

#### *Art. 7*

#### *Durata distribuzione irrigua*

La distribuzione dell'acqua agli utenti avviene in quantità e durata fissati dal Consorzio in funzione delle disponibilità di acqua alla fonte di alimentazione, del tipo di impianto (ovvero delle caratteristiche e dei parametri irrigui di funzionamento degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori), e degli ulteriori fattori di ordine pedologico, agronomico e meteorologico, incidenti sull'esercizio irriguo.

#### *Art. 8*

#### *Domanda irrigua*

La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà accettata dalla Direzione del Consorzio previa compilazione e sottoscrizione, da parte degli utenti di un apposito modulo-domanda, che rappresenta il foglio di patti e condizioni tra il Consorzio (in qualità di erogatore del servizio irriguo) e l'utente (in qualità di fruitore del medesimo). Il modulo-domanda è predisposto dal Consorzio e messo a disposizione degli utenti. La domanda irrigua e l'accettazione del Consorzio avranno efficacia, con tacito rinnovo annuale, fino a revoca o disdetta o presentazione di altra domanda sostitutiva. La domanda irrigua potrà essere prodotta in qualsiasi momento della stagione irrigua e l'utente sarà tenuto al pagamento della quota di tariffa dovuta per le spese di esercizio e di distribuzione della risorsa idrica con riferimento alla intera stagione irrigua, e delle spese generali conseguenti (cod. trib. 750) in ragione del consumo misurato o stimato. La modifica della domanda irrigua con richiesta di non voler irrigare per l'esercizio successivo deve inderogabilmente essere prodotta entro il termine stabilito al successivo articolo 29 punto 1).

I titolari di reti irrigue private di tipo aziendale, all'uopo autorizzati dal Consorzio, che non presentano domanda irrigua sono iscritti di diritto nel catasto irriguo per l'intero partitario catastale riconducibile all'unità fondiaria accorpata interamente riferibile alla suddetta rete aziendale privata. Tutti i consorziati muniti di reti aziendali possono richiedere la cancellazione dal catasto irriguo consortile nei termini stabiliti al successivo art. 29 punto 1), con effetti a valere dall'esercizio

irriguo successivo, previa rimozione completa di tutte le opere fisse collegate al gruppo di consegna automatica dell'acqua realizzate a servizio della propria rete irrigua aziendale fissa o degli organi idraulici di prelievo di acqua dalla condotta della rete aziendale se a chiedere di non irrigare non siano tutti gli utenti della rete aziendale. I medesimi soggetti, completati i lavori di rimozione di tutti i collegamenti attivi sui gruppi di consegna consortili, dovranno redigere un apposito verbale in contraddittorio alla presenza di un tecnico del consorzio che ne attesti l'avvenuta completa rimozione. Successivamente alla rimozione dei collegamenti, gli utenti potranno comunque procedere all'esercizio irriguo nelle successive stagioni previa compilazione della domanda irrigua e ricorrendo ad ali mobili per l'approvvigionamento idrico dai gruppi di consegna consortili- o chiedendo la reinstallazione del collegamento sui gruppi di consegna. I titolari di reti aziendali per l'esercizio successivo a quello di attivazione della medesima rete aziendale potranno presentare Domanda Irrigua apportando modifiche ai terreni che si intendono irrigare.

I titolari di reti irrigue aziendali se non apportano modifiche alla domanda irrigua corrispondente all'istanza di autorizzazione a realizzare la rete aziendale, rimarranno nel catasto irriguo come utenti irrigui con esercizio irriguo sulle particelle catastali per cui è stata autorizzata la rete aziendale.

I consorziati che hanno provveduto a ritirare le chiavi o le schede per attivare i gruppi di consegna automatica dell'acqua se non apportano modifiche, rimarranno nel catasto irriguo come utenti irrigui con esercizio irriguo sulle particelle catastali per cui è stata attivata le chiavi o le schede.

Gli utenti irrigui che presentano domanda irrigua per prelievo di acqua da uno o più gruppi di consegna automatica dell'acqua saranno caricati al catasto irriguo ritenendo in esercizio tutte le particelle catastali coltivate dall'utente pur se non indicate nella domanda purché contermini alla particella o alle particelle indicate nella domanda o comunque ricomprese nella medesima Unità Minima di Accorpamento Fondiario. Nel computo delle aree effettivamente irrigate dall'utente irriguo è data facoltà allo stesso soggetto di escludere una porzione della superficie territoriale della particella catastale, coperta da tare oggettive e facilmente accertabili, indipendentemente dalla pianificazione della rotazione colturale dei terreni operata nell'ambito della libera ed autonoma organizzazione aziendale. Le tare, per la parte eccedente mq 1000, di cui si chiederà l'eventuale esenzione del servizio di irrigazione (codice tributo 750) dovranno formare oggetto, quindi, di soglie territoriali evidenti, di cui nel seguito se ne fornisce un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- strade sterrate e/o vioni interpoderali interni con la superficie interamente formata in terreno stabilizzato, massicciata stradale, asfalto, cemento;
- aree urbanizzate impermeabilizzate, piazzali cementati e/o asfaltati, purché per le medesime aree non sia richiesto l'uso dell'acqua per fini non agricoli;
- area di sedime di fabbricati non destinati al consumo delle acque di irrigazione, purché per le medesime aree non sia richiesto l'uso dell'acqua per fini non agricoli;
- aree boscate, lembi boscati marginali e/o di bordo, fasce vegetative spontanee e/o golenali, macchia mediterranea fitta, purché per le medesime aree non sia richiesto esplicitamente l'uso dell'acqua per fini non agricoli.

Il personale del consorzio procederà alle verifiche di quanto dichiarato e nel caso non ricorrano le condizioni oggettive di esenzione delle tare richieste, si procederà all'irrorazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per la non rispondenza delle superfici irrigate.

**Art. 9**  
***Tipo di distribuzione irrigua***

La distribuzione dell'acqua agli utenti può avvenire, a seconda dei casi:

- a **turno e orario**, quando la consegna dell'acqua a ciascun utente viene effettuata a intervalli di tempo assegnati (turni), con portata costante (corpo d'acqua distribuito) e durata stabilita (orario);
- a **domanda**, in cui, fermo restando il vincolo di non poter prelevare una portata maggiore del modulo assegnato (corpo d'acqua distribuito), viene lasciata agli utenti la libertà di effettuare la bagnatura dei campi in orari ed in tempi non obbligati;
- a **prenotazione**, quando, in funzione delle possibilità consentite dall'impianto irriguo in un determinato momento del periodo irriguo, la consegna dell'acqua a ciascun utente viene autorizzata secondo la richiesta pervenuta (prenotazione), con modulo assegnato (corpo d'acqua distribuito), tempo e durata stabilita (orario).

**Art. 10**  
***Modalità della distribuzione turnata***

La distribuzione dell'acqua agli utenti con il metodo turnato avviene secondo un quadro orario all'uopo predisposto dal competente ufficio consortile, nell'ordine secondo il quale si succedono i manufatti di consegna lungo la rete di dispensa. Finito il turno, la distribuzione sarà ripresa nello stesso ordine.

Eventuali variazioni al "quadro orario" turnato dovranno essere richieste dagli utenti con istanza scritta al Consorzio. Il competente ufficio consortile potrà ammettere la richiesta di variazione qualora questa non porti pregiudizio ai contenuti e al Consorzio. Nel caso di domande di variazione tra loro concorrenti, avrà prevalenza il maggior interesse del Consorzio

**Art. 11**  
***Modalità della distribuzione programmata***

Per l'irrigazione dei fondi, gli utenti, prima dell'effettiva utilizzazione dell'acqua, devono effettuare la domanda di prenotazione secondo modalità fissate dall'Amministrazione del Consorzio e rese note agli stessi con le più diffuse forme di comunicazione.

L'irrigazione dei fondi da parte degli utenti dovrà avvenire secondo le condizioni e i termini stabiliti dal competente ufficio consortile con l'atto di accettazione della domanda di prenotazione.

**Art. 12**  
***Consegna dell'acqua agli utenti da reti in pressione***

L'acqua viene consegnata ai singoli utenti, in ragione della superficie da irrigare, ai gruppi di consegna dell'acqua costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa, in ragione di 1 gruppo di

consegna ogni unità di minimo accorpamento fondiario (U.M.A.F.). Qualora il gruppo di consegna venisse destinato a soddisfare più utenti, questi saranno responsabili in solido della sua gestione. In tali casi, il proprietario dell'immobile su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire agli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di passaggio di acque e servitù coattive. Tale obbligo incombe anche sui proprietari di fondi in cui non sono ubicati gruppi di consegna, che devono essere necessariamente attraversati per il trasporto dell'acqua a favore di terreni ricadenti nel comprensorio irriguo.

Laddove presenti i gruppi di consegna dell'acqua è fatto divieto di realizzare recinzioni che impediscano l'accesso al gruppo. E' altresì fatto divieto di realizzare recinzioni lungo le fasce di asservimento delle condotte cioè lungo le condotte e i suoi manufatti. Il Consorziato può realizzare recinzioni del proprio fondo purché la rete irrigua interrata e fuori terra sia sempre raggiungibile senza alcun impedimento sia dal personale del Consorzio di Bonifica sia da terzi consorziati che devono approvvigionarsi dal medesimo gruppo compreso il posizionamento di ali mobili. Per ragioni particolari per cui la recinzione del fondo si rendesse indispensabile, la stessa potrà essere autorizzata laddove il consorziato, che intende eseguire la recinzione, si accoli ogni onere per trasferire il gruppo di consegna al difuori dell'area recintata, comprendendo tra gli oneri necessarie nuovi tronchi di condotte e l'installazione di più gruppi di consegna se necessari a soddisfare le utenze precedentemente servite dal gruppo che è necessario spostare.

E' in facoltà di ogni utente di chiedere varianti nell'uso dell'acqua, ad eccezione dell'uso per finalità di produzione energetica, sia da fondo a fondo che da manufatto di consegna a manufatto di consegna, sempre con riferimento a terreni iscritti al catasto irriguo consortile. Tali domande dovranno essere richieste dagli utenti con istanza scritta al Consorzio e saranno ammesse, sempre che non portino pregiudizio ai contenuti e al Consorzio, se prodotte in termini compatibili con le esigenze del servizio irriguo. Esse dovranno essere rinnovate ogni anno nei termini sopra indicati. E' consentito, altresì, ai consorziati che abbiano più gruppi di consegna in uno stesso comizio, posti sulla stessa linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi di consegna dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal personale del Consorzio.

I comprensori irrigui serviti da reti tubate in pressione con distribuzione a domanda, sono suddivisi in unità irrigue (comizi) formate anche da più proprietà, a monte delle quali vengono, di norma, installati, in un apposito manufatto di consegna (gruppo di consegna comiziale), un'apparecchiatura di intercettazione, un misuratore e un limitatore di portata. A ciascuna unità irrigua viene assegnata una portata massima, costituita da uno o più moduli, in ragione della superficie del comizio e degli altri parametri irrigui tenuti in conto dal Consorzio. Nell'ambito del comizio gli utenti si accorderanno per l'utilizzazione in comune della rete di distribuzione e dei relativi manufatti di consegna, nell'ambito della portata massima resa disponibile dal limitatore.

Nei comprensori irrigui serviti da reti tubate, fermo restando quanto definito all'art. 15, l'irrigazione avverrà nei termini stabiliti agli artt. 10 e 11, nel caso di distribuzione turnata e nei termini e secondo le modalità accordate dal Consorzio, tenuto conto della prenotazione effettuata e delle possibilità tecniche consentite, di volta in volta, dall'impianto irriguo nel caso di distribuzione programmata. Nei casi in cui gli idranti aziendali o i manufatti comiziali siano muniti di "gruppi di consegna automatizzati", l'intervento irriguo avverrà per il tramite di apposite "tessere elettroniche

di prelievo”, preventivamente consegnate agli utenti. In ogni caso, l’assegnazione e la distribuzione dell’acqua verrà effettuata secondo il criterio ora/ettaro irrigato o volume/ettaro irrigato. L’assegnazione potrà essere decisa in funzione della superficie o secondo i criteri seguenti:

- sulla scorta di valori predeterminati dei fabbisogni irrigui, stimati dal Consorzio con metodi empirici ed eventualmente differenziati in funzione delle colture impiantate sui fondi e dei mesi della stagione irrigua;
- in funzione dei reali fabbisogni irrigui delle colture, stimati dal Consorzio con metodi scientifici e riferiti, di volta in volta, ai distinti momenti irrigui programmati.

Maggiori quantitativi possono essere assegnati agli utenti irrigue, per soddisfare specifiche esigenze aziendali, previa richiesta scritta da presentare al Consorzio che ne valuterà la fattibilità tecnica e i maggiori costi da applicare all’utente specifico e la compatibilità con la funzionalità idraulica del comizio irriguo.

### ***Art. 13***

#### ***Consegna dell’acqua agli utenti da reti a pelo libero***

Nei comprensori irrigui serviti da reti a pelo libero con distribuzione turnata l’irrigazione avverrà nei termini stabiliti agli artt. 9 e 10; nel caso di distribuzione programmata, gli utenti utilizzeranno l’impianto irriguo nei termini e secondo le modalità accordate dal Consorzio, tenuto conto della prenotazione effettuata e delle possibilità tecniche consentite, di volta in volta, dall’impianto stesso. In ogni caso, l’assegnazione e la distribuzione dell’acqua verrà effettuata secondo il criterio ora/ettaro irrigato. L’assegnazione potrà essere decisa in funzione della superficie o secondo i criteri seguenti:

- sulla scorta di valori predeterminati dei fabbisogni irrigui, stimati dal Consorzio con metodi empirici ed eventualmente differenziati in funzione delle colture impiantate sui fondi e dei mesi della stagione irrigua;
- in funzione dei reali fabbisogni irrigui delle colture, stimati dal Consorzio con metodi scientifici e riferiti, di volta in volta, ai distinti momenti irrigui stabiliti nel turno o programmati.

Nelle aree del comprensorio di bonifica non servito da impianti irrigui in pressione è comunque praticabile il servizio irriguo con prelievo da canale purché i consorziati acquisiscano la concessione precaria secondo le norme del vigente regolamento consortile di polizia idraulica o in alternativa dimostrano di essere in possesso di concessione privata per la derivazione di acqua che sia in corso di validità.

### ***Art. 14***

#### ***Modifiche alla dotazione irrigua***

Il Consorzio ha la facoltà insindacabile di modificare, in base alle esigenze del servizio, la dotazione idrica assegnata e la durata giornaliera dell’esercizio irriguo dandone tempestiva comunicazione agli utenti. Le eventuali modifiche organizzative e/o le interruzioni temporanee del servizio irriguo saranno comunicate sul sito del consorzio e presso gli impianti consortili sul territorio, con valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli utenti irrigui, pertanto, sono tenuti a consultare periodicamente i canali informativi ufficiali del Consorzio ed a contattare il personale addetto al servizio di irrigazione per l'aggiornamento costante sullo stato di attività corrente del servizio di irrigazione.

**Art. 15**  
***Periodi di siccità o eventi di forza maggiore***

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente carenza idrica fra gli utenti senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

**Art. 16**  
***Sospensione dell'esercizio***

Il Consorzio, quando causa di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione - compreso il caso di rottura o avaria della rete stessa - lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che gli utenti abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il Consorzio si adopererà affinché la perdita d'acqua sia, nei limiti del possibile, ricompensata agli utenti mediante un programma di irrigazione speciale e provvisorio, redatto in modo tale che la perdita sia ripartita il più equamente possibile fra tutti gli utenti a valle del punto di rottura o di avaria.

**Art. 17**  
***Controllo dell'idoneità dell'acqua***

Sarà cura del Consorzio controllare periodicamente l'idoneità delle acque per l'irrigazione immesse nelle condotte a pressione sia con mezzi propri che ricorrendo a laboratori specializzati. Potendosi comunque verificare inquinamenti per imprevisti ed imprevedibili scarichi abusivi, il Consorzio non sarà responsabile di eventuali danni che si dovessero verificare a colture, persone o animali, a causa dei menzionati inquinamenti.

**Art. 18**  
***Reti Aziendali***

Quando non vi sia pregiudizio per i contenuti e per il Consorzio, può essere permessa, sulla rete di distribuzione, la costruzione di altri manufatti fissi di consegna privati: "Reti Aziendali" - e delle opere connesse - tali da consentire prelievi autonomi ai singoli utenti ovvero punti di consegna più confacenti alle esigenze aziendali; questi saranno realizzati a cura e spesa dei richiedenti, sotto il controllo del competente ufficio consortile.

Il Consorzio, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, la disponibilità delle proprie risorse umane e strumentali che non siano impegnate nelle programmate attività dell'Ente, si riserva la facoltà di partecipare alla realizzazione delle "Reti aziendali", limitatamente ai lavori di scavo, posa in opera della condotta e rinterro, secondo le valutazioni che saranno espresse di concerto dalla

Direzione Generale e dalla Presidenza per singole richieste e che dovranno tenere conto della dimensione dell'intervento e delle istanze presentate, per le quali ultime si dovrà seguire l'ordine di protocollo.

In caso di compartecipazione alle opere da parte del Consorzio, i beneficiari della rete aziendale realizzata non possono impedire successivi allacci alla rete da parte di altri utenti della zona, fermo restando l'obbligo per questi ultimi del rimborso di parte delle spese sostenute dai primi richiedenti rapportate alla distanza tra il gruppo di consegna alla rete aziendale e il punto di allaccio sulla rete aziendale. Qualora tra i primi richiedenti e i nuovi soggetti non si trovi accordo sul riparto delle spese, l'entità del rimborso da riconoscere sarà determinato in maniera inappellabile dal Consorzio.

Nel caso in cui la rete è eseguita senza la compartecipazione del Consorzio non vige l'obbligo di acconsentire all'esecuzione di successivi allacci di cui al comma precedente.

E' esclusa in ogni caso la compartecipazione del Consorzio per l'estensione della rete aziendale all'interno dei singoli fondi.

La concessione di manufatti privati di consegna, a seguito di richiesta scritta al Consorzio da parte degli utenti interessati, detterà le condizioni specifiche che gli stessi saranno tenuti ad osservare, a pena di revoca."

Il Consorzio non è responsabile della manutenzione e gestione delle reti aziendali.

***Art. 19***  
***Fornitura di acqua fuori dal comprensorio irriguo***

E' in facoltà della Deputazione Amministrativa del Consorzio, senza pregiudizio degli utenti, di cedere l'acqua disponibile a chi ne facesse domanda per l'irrigazione di terreni al di fuori dei comprensori irrigui, a quelle condizioni che essa reputerà migliori nell'interesse del Consorzio.

## **PARTE III**

### **OBBLIGHI E DIVIETI**

#### *Art. 20*

#### *Obbligo di rispetto delle modalità di consegna ed uso dell'acqua*

Nelle ore fissate dall'orario di distribuzione ovvero di prenotazione, ciascun utente è obbligato a ricevere l'acqua sul fondo al quale viene destinata e al punto di consegna prestabilito.

Ciascun utente deve impegnarsi a sorvegliare affinché non avvengano fughe di acqua dai manufatti di consegna o dalla rete di distribuzione che attraversa il suo fondo nelle ore in cui l'acqua compete ad altri. Egli ha il diritto di vigilare, durante il suo orario di dispensa, affinché non avvengano fughe o sottrazioni di acqua in suo danno.

Gli utenti sono responsabili del razionale uso dell'acqua per l'irrigazione dei propri fondi e dei danni arrecati a terzi durante il turno irriguo (ad esempio danni alle colture del fondo contiguo, sedi stradali etc., investite dall'acqua di irrigazione); pertanto, essi devono utilizzare correttamente la dotazione idrica assegnata, predisponendo preventivamente il terreno da irrigare e le relative attrezzature.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario di consegna; di non provocare perdite di tempo dannose nel cambiamento della consegna dell'acqua da un utente all'altro; di essere solleciti a prepararsi in tempo utile per iniziare l'irrigazione nell'ora assegnata per turno o prenotazione ed utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l'esercizio nel momento stabilito.

E' assolutamente vietata la cessione ad altri utenti, anche parziale, della dotazione idrica assegnata. Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile di una contravvenzione commisurata agli importi stabiliti all'Art. 26, ferma restando la facoltà del Consorzio di procedere alla sospensione del servizio irriguo.

E' fatto divieto di prelevare acqua dai gruppi di consegna con impianti di rilancio, quali ad esempio motopompe o impianti di sollevamento, con lo scopo di aumentare la prevalenza (carico idraulico) a valle del gruppo e/o variare la portata alla consegna, al punto di indurre depressioni nella condotta e potenziali danni all'infrastruttura irrigua. I gruppi di rilancio aziendali, in caso di manifesta e giustificata esigenza tecnica, potranno essere preventivamente autorizzati dal Consorzio previa apposita richiesta degli utenti.

Per le utenze servite da impianti in pressione è fatto divieto di adottare tecniche di irrigazione diverse da quelle ad aspersione o a pioggia e a microportate o a goccia, o tecniche innovative ad efficienza superiore.

## ***Art. 21***

### ***Obbligo di custodia delle apparecchiature irrigue consortili***

Gli utenti che riceveranno in consegna dal Consorzio materiali, attrezzi ed altre apparecchiature necessarie per l'irrigazione dei fondi (ad es. paratoie di chiusura dei manufatti di consegna, tessere elettroniche di prelievo etc.), dovranno conservarle nel miglior modo possibile e riconsegnarle al Consorzio al termine della stagione irrigua. In mancanza, tutte le spese sostenute dal Consorzio per riparazioni o sostituzioni delle cose consegnate saranno a carico degli utenti consegnatari delle stesse.

Gli utenti sono responsabili dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro o altrui fondi per effetto o a causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni. Gli utenti che provocano danni agli impianti consortili hanno l'obbligo di avvertire immediatamente il competente ufficio consortile o il personale di campagna per gli opportuni provvedimenti. Le riparazioni verranno effettuate d'ufficio, con addebito da parte dell'Amministrazione del Consorzio delle relative spese agli utenti stessi, che resteranno anche responsabili dei danni diretti e indiretti provocati a terzi a causa del loro comportamento. Tutti gli utenti contribuiscono, inoltre, all'attività di sorveglianza degli impianti irrigui, in collaborazione con il personale consortile, al fine di prevenire ed impedire che vengano effettuate manomissioni, usi impropri o arrecati danni ai materiali e alle opere consortili serventi all'irrigazione dei propri fondi. I gruppi di consegna, muniti di contatore, sono affidati dal Consorzio ai singoli utenti, che sono responsabili della loro gestione secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Ogni eventuale manomissione dei gruppi di consegna comporterà l'immediata sospensione del servizio che viene disposto con ordinanza del Presidente su relazione del competente ufficio, avverso la quale è possibile presentare opposizione alla Deputazione Amministrativa che decide in via definitiva. Sono a carico dei consorziati i costi dovuti a riparazioni per danni causati dagli stessi consorziati, spostamenti, sostituzioni e vulture di contatori. Tali interventi vengono attuati, previa richiesta da inoltrarsi presso l'Ufficio-Catasto del Consorzio che provvederà alle relative incombenze. I costi di cui innanzi vengono computati sommando gli oneri sostenuti per la manodopera ed i materiali utilizzati (contatori, ricambi, ecc.). I singoli utenti dovranno effettuare, alla fine della stagione irrigua, la protezione della testata del gruppo di consegna, al fine di assicurare la migliore conservazione delle apparecchiature durante il periodo invernale di sospensione dell'erogazione idrica, nel caso di testata del gruppo affidata al singolo utente.

## ***Art. 22***

### ***Divieto di modifica dello stato dei luoghi***

Su tutte le condutture, i manufatti ed ogni altra opera irrigua consortile, nonché sulle aree espropriate o gravate da servitù in favore del Demanio Ramo Bonifiche, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui dette opere sono destinate. Resta, in particolare, espressamente vietato:

a) di eseguire lavori che danneggino le opere irrigue consortili;

- b) di porre a dimora piante che in qualsiasi modo rechino danno all'impianto irriguo; sono tollerate le piante esistenti, sempre che non rechino danno o pregiudizio all'esercizio irriguo e non ostacolino il libero deflusso delle acque, e non potranno essere sostituite e/o reimpiantate alla loro morte vegetativa;
- c) di manovrare senza autorizzazione o manomettere qualunque apparecchiatura o meccanismo di dispensa o regolazione delle acque irrigue;
- d) di utilizzare apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

La spesa che si rendesse necessaria per lavori di modifica o demolizione di opere e piantagioni riconosciute dannose alla rete di distribuzione e alle apparecchiature irrigue consortili sarà a carico del proprietario delle cose da modificare o demolire; ove questi non vi provvedesse direttamente, il Consorzio interverrà d'ufficio con il proprio personale addebitando le spese al proprietario inadempiente con riscossione attraverso i ruoli di contribuzione irrigua.

### ***Art. 23***

#### ***Divieto di prelievo di acqua senza autorizzazione***

È assolutamente vietato prelevare acqua dai gruppi di consegna a coloro che non siano autorizzati a fruire del servizio irriguo. Chiunque farà prelievo di acqua senza la prescritta autorizzazione, sarà soggetto al pagamento di una sanzione determinata al successivo art. 26; fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dell'Ente. Laddove è presente un gruppo di consegna, non è consentito l'approvvigionamento della risorsa idrica in altra maniera, tantomeno potranno essere rilasciati dal Consorzio di Bonifica titoli autorizzativi per il prelievo d'acqua da corpo idrico superficiale e/o da falda, fatta eccezione per il caso in cui si dimostri oggettivamente l'impossibilità di prelevare dal gruppo di consegna delle acque. In caso di prelievi non autorizzati ed irrigazioni abusive riscontrate in corso sarà redatto, dal personale del Consorzio di Bonifica apposito "verbale di constatazione" che sarà trasmesso alla Deputazione Amministrativa per l'emissione della relativa sanzione. Eventuali irrigazioni abusive riscontrate dal personale dell'Ente non in corso di utilizzo dell'acqua dovranno essere contestate al consorziato mediante nota raccomandata o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o con verbale redatto in contraddittorio entro 30 (trenta) giorni dalla completa conoscenza del fatto, con l'assegnazione del termine di 15 (quindici) giorni per presentare in forma scritta le proprie controdeduzioni.

Nei casi in cui l'utente utilizza l'acqua per scopi diversi da quelli autorizzati, l'utente va invitato a regolarizzare il prelievo inoltrando al Consorzio la domanda per il nuovo uso, con l'avvertenza che, in difetto, gli verrà sospeso il prelievo dell'acqua.

### ***Art. 24***

#### ***Personale addetto alla sorveglianza***

Il personale che sarà utilizzato per la salvaguardia degli impianti irrigui consortili e per il buon funzionamento dell'esercizio irriguo dovrà avere la mansione di guardia giurata. Gli assistenti e i guardiani idraulici saranno coadiuvati, a seconda delle esigenze, da operai acquaioli addetti sia alla manutenzione degli impianti che alla distribuzione della risorsa irrigua. Ad essi gli utenti debbono il

dovuto rispetto con osservanza delle disposizioni che essi impartiranno per garantire l'integrità e il buon funzionamento degli impianti di irrigazione consortili e il corretto esercizio irriguo. Sempre agli assistenti e guardiani idraulici gli utenti debbono far capo per eventuali controversie inerenti all'esercizio irriguo.

#### ***Art. 25***

#### ***Verbali di contravvenzione***

Tutti i dipendenti del Consorzio, nei limiti delle rispettive funzioni e competenze, ed in particolar modo gli operai avventizi addetti alla gestione dell'impianto irriguo, sono tenuti a rispettare e a far osservare le disposizioni del presente Regolamento; in particolare, qualora abbiano modo di constatare abusi, essi devono direttamente intimare ai contravventori - se presenti - di desistere, riferendone in ogni caso, subito verbalmente e quindi per iscritto, all'Amministrazione Consortile e al competente Settore Agrario del Consorzio che provvederà, sulla scorta di tali segnalazioni e per mezzo degli agenti giurati, a far elevare le contravvenzioni del caso, come di seguito precisato. Le violazioni delle norme stabilite dal presente Regolamento, ove il fatto non costituisca reato, saranno sanzionate con apposito verbale di contravvenzione, elevato da agenti giurati, autorizzati ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e s.m.i., e trasmesso tempestivamente al Consorzio per i provvedimenti consequenziali. Copia del verbale verrà consegnata contestualmente al contravventore, se presente.

Il Presidente, esaminato il verbale, ratificherà il provvedimento sanzionatorio e lo notificherà al contravventore. Le contravvenzioni saranno rimosse dalla Segreteria del Consorzio sotto forma di conciliazione, entro trenta giorni dalla data della notifica. Oltrepassato tale termine senza l'avvenuto pagamento della contravvenzione, essa verrà inserita nei ruoli esecutivi di contribuzione, maggiorata delle addizionali d'uso, stabilite dalla Deputazione Amministrativa e degli interessi. In ogni caso, l'erogazione della fornitura d'acqua potrà essere sospesa fino al pagamento della contravvenzione.

#### ***Art. 26***

#### ***Contravvenzioni e Sanzioni***

Per le seguenti infrazioni al presente Regolamento sono stabilite le sotto indicate contravvenzioni:

- a) da 200,00 a € 1000,00 per le violazioni di cui all'art. 22 precedente, e fermo restando il diritto del Consorzio di ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, diretti e indiretti, e la facoltà di procedere alla sospensione del servizio irriguo.
- b) € 50,00 qualora l'utente venga trovato ad irrigare con impianti di rilancio mobili non preventivamente autorizzati dal Consorzio;
- c) € 100,00 qualora l'utente impedisca l'accesso nei campi al personale consortile;
- d) € 100,00 qualora l'utente in comizio commetta atti rivolti ad alterare la registrazione dei dati di prelievo dell'acqua, salvo segnalazione all'Autorità Competente;
- e) per le infrazioni che non specificatamente contemplate possono essere, per analogia, valutate della stessa gravità di uno dei casi previsti, si applica la sanzione prevista per questi ultimi.

- f) da € 100,00 a € 200,00, qualora l'utente autorizzato utilizzi l'acqua per scopi diversi da quelli autorizzati. Con la possibilità di una maggiorazione fino al raddoppio dell'importo massimo se si accerti un utilizzo abusivo per scopi di produzione energetica;
- g) da € 200 a € 400 , qualora l'utente autorizzato utilizzi la risorsa idrica concessa dal Consorzio per l'irrigazione di terreni non serviti dagli impianti consortili o ceda ad altri l'acqua di sua spettanza;
- h) da € 400 a € 800, qualora l'utente che non abbia presentato "domanda irrigua" o non sia stato autorizzato venga sorpreso ad irrigare abusivamente, con attingimenti non autorizzati dal manufatto di consegna o direttamente dalle vasche di compenso o dalla rete di adduzione o di distribuzione in pressione, terreni serviti dagli impianti consortili o esterni ai comprensori irrigui.
- i) € 50,00 qualora l'utente venga trovato ad irrigare con sistemi diversi da quello ad aspersione o a goccia o da quello autorizzato.

In caso di recidiva, detti importi saranno raddoppiati. In ogni caso, ferma restando la facoltà del Consorzio di procedere alla sospensione del servizio irriguo, resta sempre salva e impregiudicata la possibilità di richiedere anche il risarcimento degli eventuali danni subiti, diretti e indiretti, nonché la possibilità di comminare ulteriori, specifiche sanzioni per le infrazioni non previste dal presente Regolamento ovvero, per i casi più gravi, di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell'Ente sono, inoltre, applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.

L'utente, ricevuta la notifica del verbale di contravvenzione o dell'inserimento a ruolo della contravvenzione stessa, potrà, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, proporre opposizione alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che, nella prima adunanza successiva, lo esaminerà, con eventuale audizione dell'interessato, e provvederà a dare comunicazione scritta al ricorrente delle decisioni assunte.

Qualora l'utente, ricevuta la notifica del verbale di contravvenzione o dell'inserimento a ruolo della contravvenzione stessa, provvede al pagamento entro 30 giorni avrà diritto ad effettuare il pagamento della contravvenzione in misura di un terzo dell'importo determinato.

#### *Art. 27*

#### ***Obbligo di contribuzione***

I Consorziati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2003 n. 4 "Nuove Norme in materia di Bonifica Integrale" e dell'art. 5 dello Statuto Consortile, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione degli impianti irrigui e alle spese di funzionamento generale dell'Ente, direttamente o indirettamente imputabili alla conservazione ed esercizio degli impianti irrigui. Le modalità di contribuzione sono determinate nel seguito del presente regolamento, nel rispetto delle previsioni del piano di classifica e delle determinazioni della Deputazione Amministrativa annualmente prese in base a quanto disciplinato dal presente regolamento.

## PARTE IV

### TARIFFAZIONE

#### *Art. 28*

#### *Contribuzione per irrigazione con prelievo da canale*

Il piano di classifica delimita i terreni irrigabili con attingimenti da canali consortili anche in modo autonomo a cura dei singoli consorziati. Di tale circostanza il piano di classifica può tenere conto nella individuazione degli indici di beneficio, in ragione del quale si registrerà una contribuzione che tenendo conto della irrigabilità di un fondo restituirà una contribuzione per un beneficio patrimoniale conseguente appunto all'irrigabilità dei fondi con prelievi di canali che hanno uso promiscuo, di scolo e di irrigazione. L'attingimento di acqua dai canali consorziali è disciplinato dal "Regolamento Consorziale di Polizia Idraulica". I singoli consorziati che vorranno effettivamente irrigare con prelievo di acque da canali a pelo libero dovranno munirsi di specifico provvedimento autorizzativo consortile, ai sensi del richiamato regolamento di polizia idraulica, nel quale sarà stabilito il canone annuo, la cui entità sarà disciplinata con atto deliberativo della Deputazione Amministrativa. L'autorizzazione è concedibile per i fondi che non rientrano nelle aree servite dagli impianti irrigui in pressione, a meno che circostanze speciali impediscano l'uso dell'acqua irrigua distribuita dagli impianti in pressione o che si dimostri per il caso specifico l'onerosità eccessiva della pratica irrigua a pressione. Laddove la richiesta riguarda attingimenti di acqua da canale consortile rientrante nell'elenco di cui alla istanza di grande derivazione e non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica sarà rilasciata concessione precaria da parte del Presidente. Se la richiesta è relativa a canali non rientranti nell'istanza di grande derivazione e la stessa sia accoglibile, il Presidente rilascerà Nulla Osta preventivo e dopo che l'utente consorziato si sarà munito di concessione a derivare l'acqua rilascerà la Concessione Precaria. Nel caso di prelievi da canali non demaniali e quindi non gestiti dal Consorzio, il Consorzio potrà rilasciare a richiesta dei consorziati un parere.

#### *Art. 29*

#### *Criteri di riparto della contribuzione irrigua nelle aree servite da impianti in pressione*

All'inizio di ogni stagione il Consorzio, sulla base delle richieste degli utenti e della disponibilità degli impianti in caso di distribuzione turnata, prepara il piano per la distribuzione dell'acqua alle Aziende e ne dà comunicazione agli interessati. Le spese per l'esercizio irriguo, da ripartire tra i proprietari dei terreni rientranti nei comprensori irrigui, sono le seguenti:

- spese per l'esercizio degli impianti;
- spese per la manutenzione ordinaria;
- spese per la manutenzione straordinaria;
- quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio irriguo.

Il beneficio, che è conseguente al mantenimento in efficienza ed all'esercizio di un complesso di opere che assicurano la consegna di una data quantità di acqua, è sempre di carattere economico e si presenta sotto due aspetti:

a) un beneficio patrimoniale, conseguente alla irrigabilità dei terreni, corrispondente all'aumento di valore e di interesse dei terreni serviti da una rete di distribuzione che permette l'esercizio della pratica irrigua e che deve essere mantenuta in efficienza, del quale godono tutti i proprietari dei terreni rientranti nei comprensori irrigui pur se gli stessi decidono di non utilizzare l'acqua irrigua;

b) un beneficio nel reddito, del quale godono gli utenti, che scaturisce dalla differenza di valore fra le produzioni ottenibili su un suolo irrigato con quella data quantità di acqua e quelle ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei costi di gestione sopportati dal Consorzio (che in definitiva rappresentano le spese per l'esercizio irriguo) e dei maggiori costi di produzione (distribuzione, ecc.) sopportati dall'agricoltore.

Quanto al primo aspetto, la misura del beneficio è in funzione della superficie servita dall'impianto.

Quanto al secondo aspetto, la misura del beneficio è legata all'utilizzazione degli impianti e, a parità di superficie irrigata, è in funzione del quantitativo di acqua utilizzata, quantitativo misurato o stimato.

Si deve osservare che all'interno di ogni comizio di irrigazione i fattori di tipo agronomico in generale sono omogenei per tutti i terreni serviti, mentre i fattori di tipo tecnico possono essere diversamente valutati dal piano di classifica o dalla deputazione amministrativa secondo quanto stabilito nel seguito del presente articolo.

Tra i diversi comizi, invece, i fattori agronomici vengono esaminati dal piano di classifica che può valutare indici diversi, da utilizzare nel riparto delle spese corrispondenti ai benefici di cui si dirà in seguito.

La contribuzione per le opere irrigue va rapportata al beneficio economico sulla base dei costi di gestione delle opere irrigue sostenuti da parte del Consorzio, i quali in attinenza con le considerazioni sopra riportate, sono attribuibili ai due aspetti del beneficio secondo il seguente schema:

a) Spese corrispondenti al secondo aspetto del beneficio (beneficio patrimoniale) a carico dei proprietari di tutti i terreni irrigabili:

- spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria non coperta da finanziamenti pubblici, in quanto, se essa non venisse svolta con continuità, gli impianti deperirebbero in pochi anni e si verrebbe quindi a perdere il beneficio acquisito; tra queste spese rientrano quelle sostenute dal Consorzio ad intervalli regolari indipendentemente dall'uso più o meno diffuso degli impianti (contratti di assicurazione, spese fisse per l'energia, canoni di concessione, ecc.).

Tali spese sono pertanto ripartite tra tutti i proprietari dei terreni irrigabili.

b) Spese corrispondenti al primo aspetto del beneficio (beneficio nel reddito) a carico dei soli utenti irrigui:

- spese per l'esercizio degli impianti (energia, sorveglianza, ecc.);
- spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, conseguente ad esigenze di servizio;
- quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio irriguo.

Tali spese sono proporzionali all'uso degli impianti: le stesse sono pertanto ripartite tra i soli proprietari dei terreni sui quali è praticata l'irrigazione (utenti irrigui).

Sulla base dei criteri sopra esposti la metodologia per determinare il beneficio derivante dall'irrigazione può esprimersi nel seguente modo.

1) Calcolo degli importi da ripartire:

*a preventivo, in sede di redazione del piano di gestione*

Ogni anno il Consorzio accerta e determina le spese attinenti ai due aspetti del beneficio, come sopra specificate, che si prevedono di sostenere per la gestione del servizio irriguo nei singoli distretti. Tali valutazioni sono condotte con riferimento ai dati storici degli esercizi precedenti ed eventualmente corretti da atti tecnici ed amministrativi di previsione.

Contestualmente alle operazioni che precedono sarà stabilito l'importo da ripartire tra tutti i proprietari dei terreni serviti dagli impianti e l'importo da ripartire solo tra gli utenti irrigui. Tali valutazioni consentiranno di pervenire alla determinazione di canoni provvisori, sulla base delle domande irrigue già formulate all'inizio dell'esercizio. Esclusivamente entro il 30 ottobre e prima dell'approvazione del bilancio preventivo gli utenti irrigui possono chiedere di non voler irrigare per l'anno successivo. Dopo tale data sono ammesse solo domande di nuovi utenti irrigui.

*a consuntivo, dopo la chiusura della stagione irrigua con la redazione di un preconsuntivo di gestione di norma da redigere entro il 31 dicembre.*

Il Consorzio accerta le spese effettivamente sostenute attinenti ai due aspetti del beneficio, come sopra specificate, con riferimento alla gestione del servizio irriguo nei singoli distretti.

Contestualmente alle operazioni che precedono sarà stabilito l'importo definitivo da ripartire tra tutti i proprietari dei terreni serviti dagli impianti e l'importo da ripartire solo tra i proprietari di terreni che hanno utilizzato il servizio di distribuzione dell'acqua. Tali determinazioni consentiranno di fissare i canoni definitivi.

Laddove siano stati già emessi i ruoli irrigui la deputazione amministrativa, che avrà redatto ed approvato il preconsuntivo di gestione irrigua e determinato i canoni definitivi, potrà disporre l'emissione di un ruolo irriguo suppletivo o rinviare al successivo esercizio il conguaglio della contribuzione.

Laddove i ruoli irrigui non siano stati ancora emessi, la deputazione amministrativa disporrà l'emissione dei ruoli con ricorso al canone definitivo determinato.

2) Il riparto dei costi tra i proprietari dei terreni irrigabili e gli utenti irrigui avverrà con ricorso ad una tariffa binomia.

**La prima componente (componente 1<sup>a</sup>)** della tariffazione, finalizzata alla copertura delle spese corrispondenti al beneficio patrimoniale, e pertanto addebitabile a tutti i proprietari di terreni irrigabili, sarà applicata in modo parametrico rispetto alla superficie dei terreni in proprietà e sulla base di indici di beneficio stabiliti dal piano di classifica.

### Schema di calcolo componente 1<sup>a</sup>:

Spese corrispondenti al beneficio patrimoniale	Distretto	Totale superfici irrigabili per distretto	Indice di contribuenza fissato dal piano di classifica	Superficie ragguagliata	Superficie effettiva dell'immobile	Componente A
S	(A)	Sup A	I <sub>cA</sub>	Sup A * I <sub>cA</sub>	Sup-imm	S/TSR*Sup-imm*I <sub>cA</sub>
	(B)	Sup B	I <sub>cB</sub>	Sup B * I <sub>cB</sub>	Sup-imm	S/TSR*Sup-imm*I <sub>cB</sub>
	(C)	Sup C	I <sub>cC</sub>	Sup C * I <sub>cC</sub>	Sup-imm	S/TSR*Sup-imm*I <sub>cC</sub>
	(D)	Sup D	I <sub>cD</sub>	Sup D * I <sub>cD</sub>	Sup-imm	S/TSR*Sup-imm*I <sub>cD</sub>
	(E)	Sup E	I <sub>cE</sub>	Sup E * I <sub>cE</sub>	Sup-imm	S/TSR*Sup-imm*I <sub>cE</sub>
		<b>Totale Sup</b>		<b>TSR =Tot. Sup. Rag.</b>		

**La seconda componente (componente 2<sup>a</sup>)** della tariffazione, finalizzata alla copertura delle spese corrispondenti al beneficio reddituale, e pertanto addebitabile a tutti gli utenti irrigui, sarà applicata in modo parametrico rispetto alla superficie dei terreni irrigati, del consumo effettivo e/o stimato e potrà prevedere vari coefficienti applicativi in funzione delle diverse condizioni logistiche ed operative dei diversi comizi irrigui e delle modalità di esercizio irriguo e/o dei diversi usi consentiti (irriguo, zootecnico, hobbistico, altri usi non potabili, ecc.) e sarà determinata annualmente dalla Deputazione Amministrativa, sulla base degli importi da ripartire, determinati a preventivo e a consuntivo come innanzi stabilito.

La seconda componente potrà essere definita anche in modo differenziato e proporzionale alle spese sostenute per ambiti omogenei del sistema irriguo consortile presente nei singoli comprensori irrigui consortili con il ricorso a diverse scale di aggregazione (ad es. distrettuale, comiziale, UMAF, contatore, ecc.).

E' data facoltà agli utenti di richiedere esclusivamente il pagamento della 2° componente in base ai consumi effettivi, indipendentemente dall'organizzazione consortile nel comizio irriguo, il Consorzio determinerà i maggiori costi di approntamento impiantistico che saranno a totale carico del richiedente e di manutenzione e di gestione logistico-operativa del "contatore" dedicato e determinerà una tariffa specifica.

## **PARTE V**

### **NORME D'USO DI ALTRE UTENZE NON AGRICOLE**

#### ***Art. 30***

##### ***Richieste di acqua utenze artigianali ed industriali***

Saranno ammessi a richiedere al Consorzio l'acqua di processo e di servizio non potabilizzata le imprese artigianali ed industriali che esplicino attività entro i limiti del Comprensorio Irriguo Consortile.

Il potenziale utente nella sua richiesta al Consorzio dovrà precisare la localizzazione degli impianti da servire, fornire tutti i dati tecnici relativi all'attività che svolge ed accettare il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento, per quanto applicabili al caso di utenza non agricola. Il potenziale utente dovrà sottoscrivere uno specifico contratto per la fornitura dell'acqua e sostenere i costi di attivazione.

Il Consorzio, se la richiesta è compatibile con le disponibilità idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile, con l'esercizio plurisetoriale di essa, potrà aderire alla richiesta del potenziale utente, fissando in apposito disciplinare le dotazioni assegnate, le modalità di erogazione, le eventuali altre clausole particolari cui l'utente deve sottostare.

I gruppi di consegna per tali utenze saranno muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata. È ammessa per i singoli utenti la facoltà di recesso con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Per gli usi artigianali ed industriali verrà applicata, nel rispetto del presente Regolamento, una tariffa variabile calcolata in base al consumo e in base alle caratteristiche dell'impianto, determinata dalla Deputazione Amministrativa.

L'Amministrazione Consortile, per tutte le utenze di cui al presente articolo, istituirà una "Lista delle utenze" e procederà alla formazione del relativo ruolo di contribuenza.

#### ***Art. 31***

##### ***Richieste di acqua utenze civili non potabili***

I soggetti pubblici e privati che utilizzano acqua destinata a servizi civili che non richiedono gli standards potabili, possono richiedere al Consorzio l'acqua dalla rete consortile di distribuzione intersettoriale per soddisfare tali fabbisogni.

All'uopo essi possono presentare all'Amministrazione Consortile domanda da redigere su modello fornito dal Consorzio stesso, differenziato per soggetti pubblici e privati, fornendo in tal modo tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui l'acqua è destinata ed accettando il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, per quanto applicabili al caso di utenza non agricola, nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.

L'Amministrazione, se la richiesta è compatibile con le disponibilità idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile, con l'esercizio plurisetoriale di essa, potrà aderire alla richiesta del potenziale utente, fissando in apposito disciplinare le dotazioni assegnate, le modalità di erogazione, le eventuali altre clausole particolari cui l'utente deve sottostare, nonché le condizioni inerenti ai ruoli di contribuenza ed ai pagamenti dovuti al Consorzio.

Per gli usi di interesse pubblico (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: irrigazione di un'area a verde pubblico, un impianto sportivo, lavaggio strade) verrà applicata, nel rispetto del presente Regolamento, una tariffa variabile calcolata in base al consumo e in base alle caratteristiche dell'impianto, determinata dalla Deputazione Amministrativa. L'uso dell'acqua per interesse pubblico è subordinato alla regolarità contributiva dell'Ente Pubblico interessato e anche alla regolarità contributiva dell'eventuale concessionario dell'area, dell'opera o del servizio.

Per gli usi di protezione civile, di tutela della pubblica e privata incolumità, di tutela di opere e infrastrutture pubbliche e private, con particolare riferimento all'uso di acqua per lo spegnimento di incendi in corso o di prevenzione, ed in quest'ultimo caso solo per i VV FF o Organi di Protezione Civile, verranno concessi, nel rispetto del presente Regolamento, prelievi volumetrici e eventuali costi saranno determinati dalla Deputazione Amministrativa.

I gruppi di consegna per tali utenze saranno muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata.

Per gli usi civili non potabili verrà applicata, nel rispetto del presente Regolamento, una tariffa variabile calcolata in base al consumo e in base alle caratteristiche dell'impianto, determinata dalla Deputazione Amministrativa.

L'Amministrazione Consortile, per tutte le utenze di cui al presente articolo, istituirà una "Lista delle utenze" e procederà alla formazione del relativo ruolo di contribuenza.

È ammessa per i singoli utenti la facoltà di recesso con un preavviso di 6 (sei) mesi.

## **PARTE VI**

### **ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

#### ***Art. 32***

#### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento irriguo sostituisce integralmente quello precedentemente vigente ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo del Consorzio e sul Sito del Consorzio. La pubblicazione sarà disposta subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Delegati.

#### ***Art. 33***

#### ***Attuazione determinazioni rinviata alle decisioni della Deputazione Amministrativa***

La Deputazione Amministrativa entro il mese di febbraio di ogni anno stabilirà la durata della Stagione Irrigua. In mancanza di una determinazione diversa assunta dalla Deputazione amministrativa la Stagione irrigua avrà inizio e fine nel rispetto dell'art. 6 del presente regolamento.

La Deputazione Amministrativa entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento delibererà in merito ai canoni annuo per contribuzione riferita a prelievi da canali irrigui ai sensi dell'art. 25.

La Deputazione Amministrativa entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento individuerà il "Personale addetto alla sorveglianza" di cui all'art. 23 quali assistenti e guardiani idraulici investiti della mansione di guardia giurata.

La Deputazione Amministrativa entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento delibererà in merito alla tariffazione per utenze artigianali ed industriali ai sensi dell'art. 30.

La Deputazione Amministrativa entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento delibererà in merito alla tariffazione per utenze civili non potabili ai sensi dell'art. 31.

#### ***Art. 34***

#### ***Norme Transitorie***

Il termine del 30 ottobre fissato all'articolo 29 per comunicare di non voler irrigare nell'esercizio successivo, in sede di prima applicazione del presente regolamento è fissato al 30 aprile.

## Indice del Regolamento

### Parte I: Generalità

<i>Art. 1 Funzioni del Consorzio nel campo dell'irrigazione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2 Definizioni</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3 Proprietà degli impianti irrigui e disponibilità dell'acqua irrigua</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 4 Comprensorio irriguo e catasto irriguo</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 Accesso ai fondi ed agli impianti</i>	<i>pag. 6</i>

### Parte II: Norme per la distribuzione irrigua

<i>Art. 6 Periodo di distribuzione dell'acqua irrigua</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 7 Durata distribuzione irrigua</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8 Domanda irrigua</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 9 Tipo di distribuzione irrigua</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 10 Modalità della distribuzione turnata</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 11 Modalità della distribuzione programmata</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 12 Consegna dell'acqua agli utenti da reti in pressione</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 13 Consegna dell'acqua agli utenti da reti a pelo libero</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 14 Modifiche alla dotazione irrigua</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 15 Periodi di siccità o eventi di forza maggiore</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 16 Sospensione dell'esercizio</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 17 Controllo dell'idoneità dell'acqua</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 18 Reti Aziendali</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 19 Fornitura di acqua fuori dal comprensorio irriguo</i>	<i>pag. 14</i>

### Parte III: Obblighi e divieti

<i>Art. 20 Obbligo di rispetto delle modalità di consegna ed uso dell'acqua</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 21 Obbligo di custodia delle apparecchiature irrigue consortili</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 22 Divieto di modifica dello stato dei luoghi</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 23 Divieto di prelievo di acqua senza autorizzazione</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 24 Personale addetto alla sorveglianza</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 25 Verbali di contravvenzione</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 26 Contravvenzioni e Sanzioni</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 27 Obbligo di contribuzione</i>	<i>pag. 19</i>

### Parte IV: Tariffazione

<i>Art. 28 Contribuzione per irrigazione con prelievo da canale</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 29 Criteri di riparto della contribuzione irrigua nelle aree servite da impianti in pressione</i>	<i>pag. 20</i>

## Parte V: Norme d'uso di altre utenze non agricole

<i>Art. 30 Richieste di acqua utenze artigianali ed industriali</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 31 Richieste di acqua utenze civili non potabili</i>	<i>pag. 24</i>

## Parte VI: Attuazione del presente regolamento

<i>Art. 32 Entrata in vigore</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 33 Attuazione determinazioni rinviate alle decisioni della Deputazione Amministrativa</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 34 Norme Transitorie</i>	<i>pag. 26</i>